

TRIBUNALE DI LECCO

-Sezione prima-

n. 594/2017 R.G.

Il Giudice,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 6.3.2017 da (ROSS) ANNA e ROSS BIANCHO WISA (quest'ultima anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne ROSS BIANCHO MARTIA), nata a Lecco il 19.11.2016) nei confronti del SINDACO DEL COMUNE DI LECCO;

considerato che la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia -anche *inaudita altera parte*- di un provvedimento volto ad inibire al Sindaco di Lecco, e per esso all'Ufficiale di Stato civile dello stesso Comune, l'applicazione degli artt. 3, comma primo, lettera c) n. 2 e 8 del d.lgs.vo n. 5/2017, dei quali la parte ricorrente ha denunciato l'illegittimità costituzionale, contestualmente chiedendo a questo Tribunale di sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale;

considerato in particolare che nossi signetti coisa e nossi e nossi e na particolare che nossi signetti coisa e nossi e na particolare che nossi signetti coisa e na particolare del comma 10 dell'unico articolo della legge 76/2016, il cognome comune (nossi) per la durata della loro unione civile (i cui effetti si sono prodotti in Italia ex art. 32 bis L. 218/1995, in seguito alla trascrizione del loro matrimonio celebrato il 30.8.2014 in Portogallo);

considerato che **ROSSI MANOSI** WISA ha dichiarato di avere scelto, sempre in applicazione del citato comma 10 dell'unico articolo della cd. legge Cirinnà, di posporre il proprio cognome "BIANON" a quello dell'unione civile e di avere quindi ottenuto il corrispondente aggiornamento della propria scheda anagrafica in applicazione dell'art. 4 DPCM 144/2016 (regolamento contenente disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1893/2017 del 09/03/2017 RG n. 594/2017

dello stato civile) avente il seguente tenore: "Nella dichiarazione di cui all'art. 3 [ndr: la dichiarazione di costituzione dell'unione civile] le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge. La parte può dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

A seguito della dichiarazione di cui al comma 1 i competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di nascita ed all'aggiornamento della scheda anagrafica".

considerato che la parte ricorrente ha anche allegato che ROSSI

PARCIA LUISA ha partorito in data
la figlia TATUVE, la quale
-avendo assunto il cognome della madre- è stata registrata all'anagrafe come

MACCA ROSSI CMANCIA con conforme attribuzione di codice fiscale e
rilascio di carta di identità, nonché emissione di ogni altro documento ad essa
riferibile;

rilevato che le parti ricorrenti denunciano la grave violazione dei loro diritti della personalità ed in particolare dei diritti al nome, all'identità ed alla dignità personale, nonché del diritto alla vita privata e famigliare riconosciuto alla coppia unita civilmente, in quanto i sopravvenuti artt. 3, comma primo, lettera c) n. 2 e 8 del d.lgs.vo n. 5/2017 rispettivamente prevedono che: , "per le parti dell'unione civile le schede [anagrafiche, n.d.r.] devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile" e che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [entro, quindi, il 13 marzo 2017, n.d.r.], l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'art. 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 [Nuovo regolamento dello stato civile, ndr], annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016 n. 144";



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1893/2017 del 09/03/2017 RG n. 594/2017

rilevato pertanto che le parti ricorrenti temono che la lesione di tali diritti sia imminente ed irreparabile, stante il termine assegnato agli ufficiali dello stato civile dal citato art. 8;

ritenuto che ad un primo sommario esame -che caratterizza la fase preliminare del procedimento cautelare, nella quale deve valutarsi se sussistano i presupposti per provvedere *inaudita altera parte-* appaiano sussistere entrambi gli elementi del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*;

osservato infatti, sotto il primo profilo, che non può dubitarsi come il cognome sia un segno distintivo della persona e -nella peculiare fattispecie in esame- anche dell'unione civile, come regolamentata proprio dal legislatore nella legge 76/2016;

osservato inoltre che la repentina modifica delle risultanze anagrafiche -con inevitabili ripercussioni su tutti i documenti e le pratiche burocratiche relative alle ricorrenti che la subiranno- compromette inevitabilmente l'integrità dei diritti della personalità sopra indicati e della cui tutela a livello costituzionale non si può dubitare;

considerato altresì -sotto il profilo del *periculum in mora*- che l'imminenza del pregiudizio è incontestabile essendo stato assegnato -secondo il perentorio tenore del citato art. 8- il termine di trenta giorni per l'annullamento delle annotazioni anagrafiche, termine scadente il prossimo 13 marzo 2017, entro il quale gli ufficiali dello stato civile *dovrebbero* quindi provvedere all'annullamento delle annotazioni a seguito di procedimento officioso che -come ben evidenziato dalla difesa delle ricorrenti- non contempla il contraddittorio con le persone interessate;

ritenuto pertanto che -salvo ogni migliore approfondimento che potrà farsi nel prosieguo del presente procedimento cautelare e nel contraddittorio delle partioccorre scongiurare il rischio che la situazione anagrafica acquisita dalle parti in applicazione della legge cd. Cirinnà e del suo primo regolamento attuativo (sia



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1893/2017 del 09/03/2017 RG n. 594/2017

pure transitorio: DPCM n. 114/2016) sia modificata nelle more dei tempi occorrenti per la convocazione della controparte;

ritenuto infatti che l'annullamento delle annotazioni anagrafiche determinerebbe di per sé un pregiudizio da ritenersi irreversibile, avendo immediata incidenza sui diritti della personalità sopra enunciati, con ovvie ripercussioni (da reputarsi non emendabili a posteriori) sulla dimensione personale e sociale delle persone interessate (salva ogni futura e più specifica distinzione delle rispettive posizioni delle ricorrenti);

ritenuto che quando il giudice della cautela si trovi in presenza di un diritto che potrebbe essere pregiudicato dall'attività di terzi giustificata da una norma di cui si assume l'incostituzionalità, la funzione assicurativa delle tutela cautelare consenta ed imponga l'adozione di provvedimenti di immediata salvaguardia del diritto dedotto, salva ogni valutazione (che si riserva al seguito del presente procedimento) sul potere-dovere del giudice della cautela di sollevare la questione di costituzionalità medesima;

ritenuto pertanto che al fine di non pregiudicare il diritto azionato in via cautelare e di non frustrare l'eventuale esito positivo dell'istanza cautelare proposta, debba per ora essere scongiurato l'immediato annullamento delle annotazioni eseguite dall'Ufficio dello Stato civile del Comune di Lecco in ordine al cognome (1 10055) PRANCIA CONSTANCIA SCEITO COME COGNOME dell'unione civile di TOSSI PRANCIA LUX;S.A

considerato che dall'imminente scadenza del termine deriva l'esigenza di trasmettere direttamente copia del presente provvedimento anche al Comune di Lecco;

letti gli artt. 700, 669 bis segg., 669 sexies, secondo comma, c.p.c.;

FISSA

per la sola comparizione delle parti, l'interrogatorio libero delle stesse ed il tentativo di conciliazione, l'udienza del 23 marzo 2017 h. 10,30, assegnando alla



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1893/2017 del 09/03/2017 RG n. 594/2017

parte ricorrente termine fino al 14.3.2017, per la notificazione del ricorso e del presente decreto alla controparte;

dispone

che nel frattempo il SINDACO DEL COMUNE DI LECCO e per esso l'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI LECCO si astengano dall'annullare l'annotazione anagrafica del cognome a pross PMANCHI) scelto come cognome dell'unione civile di ROSSI ANTIF e PILANCHI LUISA, nonché attribuito alla minore VIIANTA, fatto salvo ogni futuro provvedimento;

manda

la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Lecco ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco.

Si comunichi alla parte ricorrente.

Lecco, 9 marzo 2017.

Il Giudice Federica Trovò





TRIBUNALE DI LECCO

-Sezione prima-

n. 594/2017 R.G.

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.3.2017;

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 6.3.2017 da 180557

ANNA Le 180551 PMANCIA, W6A1 (quest'ultima anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne 180557

BY ANNA A Lecco il 19.11.2016), nei confronti del SINDACO DEL COMUNE DI LECCO, quale Ufficiale dello Stato Civile;

richiamato il provvedimento emesso da questo giudice *inaudita altera* parte in data 9.3.2017, di cui devono intendersi qui ribadite integralmente le considerazioni sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni di diritto;

esaminate le comparse di costituzione del COMUNE DI LECCO e del MINISTERO DELL'INTERNO;

sentite le parti all'udienza del 23.3.2017;

ritenuto che il provvedimento emesso il 9.3.2017 meriti di essere confermato per i seguenti

MOTIVI

In estrema sintesi giova rammentare che la vicenda in esame si caratterizza per l'avvicendamento di leggi che hanno consentito l'assunzione -anche i fini anagrafici- da parte della ricorrente (2055) Productione della figlia Marchi di un cognome, di cui oggi dovrebbero essere formalmente private (salva la possibilità di utilizzarlo come mero "cognome d'uso", secondo la nozione che parrebbe emergere dalla relazione illustrativa del d.lgs.vo n. 5/2017).



Va quindi anzitutto valutato se gli effetti prodotti da tale avvicendamento di norme siano di per sé compatibili con la tutela, anche sovranazionale, dei diritti fondamentali della persona umana (senza dovere necessariamente scendere nel merito se la cd. legge Cirinnà abbia effettivamente introdotto un nuovo diritto al cognome dell'unione civile e se eventualmente tale nuovo diritto sia esplicazione del diritto al nome ed all'identità personale).

Vero è che il nome ed il cognome di una persona sono un elemento costitutivo della sua identità personale, della sua dignità e della sua vita privata, la cui tutela è garantita non solo dalle norme del nostro ordinamento, ma anche dalle norme sovranazionali ed in particolare dagli art. 1 (*La dignità umana è inviolabile*. *Essa deve essere rispettata e tutelata*) e 7 (*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni*) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre che dall'art. 8 (*Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza*) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'art. 6 del nostro codice civile sancisce che "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito", facendo riferimento esplicito alla necessaria coesistenza di due differenti ordini di interessi, cui ricondurre la funzione del nome: 1) l'esigenza pubblica di distinguere ed individuare i cittadini al fine di garantire l'adeguato svolgimento della vita sociale e giuridica; 2) la garanzia di protezione e tutela della personalità, il nome adempiendo, pertanto, alla funzione di tutelare il diritto alla proiezione sociale della persona.

Proprio dalla funzione di identificazione sociale derivano le norme imposte dal legislatore al fine di regolare in modo rigoroso le modalità di acquisto e la pubblicità del nome della persona fisica.

Allo scopo di garantire la certa individuazione dei consociati, l'art. 6 c.c. sottrae all'autonomia privata il potere di disporre del nome, nel senso di operare possibili cambiamenti, aggiunte o rettifiche.



Il cognome rappresenta una delle due articolazioni del diritto al nome e la sua funzione è quella di radicare e collegare l'individuo con la propria comunità familiare di appartenenza; anch'esso assume un ruolo fondamentale per garantire la certezza della propria identità personale nell'ambito del gruppo familiare di rilevanza sociale, pertanto il diritto al cognome è considerato, come il nome, diritto costituzionale della persona quale diritto all'identità personale e in quanto diritto alla personalità è inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

A ciò si aggiunga che il diritto del figlio alla conservazione del proprio *status* familiare ed alla salvaguardia della propria identità, quale principio fondamentale dell'individuo, recentemente sta ottenendo sempre maggiori riconoscimenti dalla giurisprudenza.

Non può del resto omettersi di considerare che l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che "In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente" e che tale interesse si esplica anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale.

Non deve quindi dubitarsi della circostanza che non solo la tutela del diritto al nome sia immanente al diritto alla vita privata ed al diritto alla dignità personale, ma anche che nell'attuare tale tutela debba essere rispettato il preminente interesse del minore.

Nella vicenda in esame, proprio per effetto di una disciplina legislativa (il combinato disposto dell'art. 1, comma 10 della legge 76/2016 e dell'art. 4 DPCM 144/2016) è stato consentito a proprio cognome da proprio di modificare, anche ai fini anagrafici, il proprio cognome da proprio cognome alla figlia



Invece, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs.vo n. 5/2017 ed all'esecuzione dell'annullamento prescritto dall'art. 4, comma 2, la madre dovrebbe nuovamente modificare il proprio cognome e la figlia dovrebbe acquistare solo quello della madre.

Che questa sia stata la portata delle norme appena richiamate, è circostanza dichiarata dal legislatore proprio nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo (successivamente approvato come d.lgs.vo n. 5/2017), nella quale si ammette che l'opzione interpretativa adottata è differente rispetto a quella del DPCM n. 144 ed evidentemente non va più nel senso dell'incidenza del comma 10 della legge Cirinnà sul diritto al nome ed all'identità personale, bensì nel senso di una rilevanza del tutto minore della modifica del cognome, come semplice "cognome d'uso" per la durata dell'unione civile stessa e ciò al fine evitare che si produca il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della parte dell'unione civile che porti il cognome diverso da quello dell'unione.

In questa sede di tutela cautelare d'urgenza non compete a questo giudice valutare se abbia diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento la nozione di un "cognome d'uso", invero sinora estranea anche alla disciplina del matrimonio. Infatti, alle luce di quanto premesso in ordine alla tutela sovranazionale del diritto alla dignità personale, non occorre nemmeno valutare se la successione di leggi nel tempo e la prescrizione dell'annullamento delle annotazioni anagrafiche già eseguite sia compatibile con i principi della Costituzione italiana, il vaglio del Tribunale potendosi arrestare alla constatazione che l'avvicendamento di norme ha senz'altro prodotto nella fattispecie in esame una lesione della dignità della persona e dell'interesse supremo del minore, che trovano tutela nei sopra richiamati principi fondamentali dell'Unione Europea. In altre sedi si potrà (e dovrà) valutare se la disposizione secondo cui "per le parti dell'unione civile, le schede (anagrafiche) devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile" sia o meno incostituzionale,



quantomeno sotto il profilo dell'eccesso di delega, mentre in questa sede è sufficiente rilevare che la disposizione che ha inteso applicare retroattivamente tale regola, in aperta contraddizione con la normativa transitoria del DPCM 144 cit., disponendo l'annullamento delle annotazioni già eseguite nel vigore del detto DPCM e quindi privando le parti interessate del cognome già (legalmente ed anagraficamente) acquisito, appare lesiva del diritto alla dignità ed identità personale, del diritto al nome e dell'interesse supremo del minore, sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Non è vero infatti quanto rilevato dal Ministero dell'Interno nella comparsa costitutiva, e cioè che non vi sarebbe stato alcun consolidamento delle situazioni giuridiche.

La piccola MACTA ROSSI BRAVIA, sin da quando è nata (19.11.2016) ha assunto il doppio cognome proprio in applicazione della norme di legge vigenti all'epoca della sua nascita e per mesi ha portato quel cognome, che è stato utilizzato in tutti i documenti che le si riferiscono ed in tutte le pratiche amministrative e sanitarie.

D'altra parte WISA PARCHINOSIII ha fatto affidamento nella modifica anagrafica del proprio cognome per spenderlo nella sua attività professionale, acquisendo un nuovo codice fiscale ed appunto trasmettendo il proprio cognome alla figlia. La modifica anagrafica dei detto cognome determinerebbe necessariamente la modifica del cognome della figlia.

Ai fini di riconoscere alle odierne ricorrenti il diritto alla tutela d'urgenza invocata è quindi sufficiente rilevare che l'art. 3, comma 8 del d.lgs.vo n. 5/2017 nella parte in cui ha disposto che l'ufficiale dello Stato Civile annulli le annotazione effettuate in esecuzione del DPCM 144/2016 si pone in contrasto con i principi del diritto comunitario sopra richiamati e che tanto è sufficiente per giustificare la disapplicazione del citato art. 4, comma 2 del d.lgs.vo n. 5/2017.

È noto infatti che il giudice nazionale, nel rispetto del principio del primato del diritto dell'Unione, è libero, da un lato, di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e, dall'altro, di disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione legislativa nazionale, anche posteriore, che egli ritenga contraria allo stesso diritto UE, ivi comprese le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali UE, che è equiparata ai Trattati, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Va quindi confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte.

Stante l'assoluta novità della questione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti *ex* art. 92 comma 2 c.p.c..

PQM

Il Tribunale, letto l'art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c.;

conferma

il provvedimento emesso *inaudita altera parte* il 9.3.2017, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Lecco, 2 aprile 2017.

Il Giudice Federica Trovò

